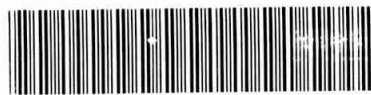




COMUNE DEI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo N. 00009906 ARRIVO
Data 30-07-2024 - Ora 09:31:17



COMUNE DI
SANTI COSMA E
DAMIANO

PROVINCIA DI LATINA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9906/2024 del 30-07-2024
Doc. Principale - Copia Documento

REVISORE UNICO

Verbale n. 25 del 29 luglio 2024

COMUNE DI

SANTI COSMA E DAMIANO

**Oggetto: Parere sul provvedimento di
salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per l'esercizio 2024-2026**

PREMESSA

In data 28 dicembre 2023, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2024 con deliberazione n.39.

In data 28 novembre 2023, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico Di Programmazione 2024-2026 con deliberazione n.33.

In data 26 luglio 2024 è stata sottoposta al Revisore Unico Rag. Antonio Di Giovannandrea, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'articolo 106 bis comma 3 del D.L. n. 34/2020, così come convertito in legge, che dispone per l'esercizio 2020 il differimento al 30 settembre 2020, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. le relazioni dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione dei responsabili di settore di esistenza di debiti fuori bilancio con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare con l'individuazione delle coperture.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

- h. Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui come rappresentato dai seguenti prospetti dimostrativi seguenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011:

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9906/2024 del 30-07-2024
Doc. Principale - Copia Documento

Descrizione	2024
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.024.543,45
Minori spese (Allegato A/4)	322.919,82
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.347.463,27
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.341.907,49
Minori entrate (Allegato A/2)	5.555,78
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.347.463,27

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9906/2024 del 30-07-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9906/2024 del 30-07-2024
Doc. Principale - Copia Documento

Descrizione	2025
Maggiori entrate (Allegato A/1)	83.994,82
Minori spese (Allegato A/4)	95.092,85
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	179.087,67
Maggiori spese (Allegato A/3)	179.087,67
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	179.087,67

Descrizione	2026
Maggiori entrate (Allegato A/1)	84.092,19
Minori spese (Allegato A/4)	95.092,85
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	179.185,04
Maggiori spese (Allegato A/3)	179.185,04
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	179.185,04

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024-2026;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Frasso Sabino (RI) li, 29.07.2024

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico Rag. Antonio Di Giovannandrea



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Protocollo Arrivo N. 9906/2024 del 30-07-2024
Doc. Principale - Copia Documento